



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**

E

**Associazione Italiana di Architettura del
Paesaggio (AIAPP)**

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ing. Giorgio Graditi, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia
PEC: enea@cert.enea.it

E

l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio in seguito (nel seguito denominata “AIAPP”), con sede in via di San Niccolò, 6 - 50125, Firenze (Codice Fiscale 97009890589 - Partita IVA 01151180997), rappresentata per la firma del presente atto nella persona del legale rappresentante arch. Maria Cristina Tullio, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente rappresentato
PEC: aiapp@pec.tuttopec.it
(ENEA e AIAPP nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

VISTI:

1. l’Agenda 2030 del Ministero dell’Ambiente italiano per lo sviluppo sostenibile, oggi Ministero per la Transizione Ecologica;
2. l’Agenda Globale 2030 approvata dall’Assemblea generale ONU;
3. La Convenzione Europea del paesaggio che riconosce che il

paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana; desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

4. Il Green Deal Europeo che pone diverse priorità dal 2019 al 2024;

5. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in fase di definizione che impegnerà Enti, Amministrazioni e i Progettisti italiani fino al 2026;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., l'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali;
- le funzioni istituzionali richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari

di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di problematiche territoriali complesse;

- l'ENEA, per lo svolgimento delle predette attività e funzioni, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati interessati e da anni svolge un lavoro di ricerca e sviluppo insieme ad Enti Locali;
- AIAPP è un'Associazione senza fini di lucro fondata nel 1950 che promuove la cultura del paesaggio e del progetto di giardino;
- AIAPP è organizzata con nove sezioni territoriali, con una rappresentanza istituzionale composta da un Consiglio di Presidenza e, per propria finalità statutaria, deve contribuire a:
 - a) promuovere la formazione e le attività scientifico-culturali di informazione, di aggiornamento professionale dei propri iscritti e di ricerca nel campo dell'Architettura del Paesaggio;
 - b) migliorare la conoscenza, conservazione attiva, tutela e promozione dei valori del paesaggio;
 - c) qualificare e promuovere la professione dell' "Architetto del paesaggio";
- l'AIAPP è membro di IFLA *International Federation of Landscape Architects* e di IFLA Europe (regione europea di IFLA) e che svolge attività di ricerca, monitoraggio e formazione con gli altri paesi;

CONSIDERATO CHE:

- l'ENEA è impegnata da tempo in studi, ricerche ed implementazione di metodologie e sperimentazioni, in particolare

nei campi della generazione ed uso dell'energia, delle tecnologie per l'efficientamento energetico, del miglioramento della qualità della vita e della salvaguardia dell'ambiente;

- l'ENEA dispone di laboratori e impianti sperimentali di eccellenza e di alte competenze e professionalità, tra le altre, nel settore delle fonti di energia rinnovabile, della poligenerazione ed accumulo energetico distribuito, delle smart grid, dell'ambiente, della salute, dei beni culturali, della agroindustria, della protezione del territorio, della protezione sismica, della chimica verde, sul contrasto ai cambiamenti climatici e in settori nuovi quali le materie prime strategiche, le smart cities, la eco-innovazione del sistema industriale e l'economia circolare;
- l'ENEA è coinvolta con specifiche attività di ricerca sulla tematica dell'impiego del fotovoltaico negli edifici e nel paesaggio;
- l'ENEA ha costituito un Gruppo di Lavoro sul tema dell'agrivoltaico sostenibile, e cioè dell'integrazione virtuosa di sistemi fotovoltaici ed agricoltura, nel rispetto dei valori paesaggistici, ed a sostegno delle comunità locali;
- l'ENEA intende, vista la complessità del tema agrivoltaico, stabilire un network di riferimento nazionale, a coordinamento ENEA, che abbia l'obiettivo di tenere insieme le varie dimensioni (culturale, tecnica, economica) aggregando i principali stakeholders coinvolti nelle fasi di progettazione, realizzazione ed autorizzazione degli impianti, ciò al fine di elaborare delle linee guida condivise per la progettazione e la valutazione dei sistemi agrivoltaici come parte

del paesaggio, anche a supporto dei decisori locali nel processo autorizzativo;

- AIAPP si è occupata e si occupa dell'organizzazione di incontri pubblici sul tema del Paesaggio ed Energia (è stato dedicato, ad esempio, un numero monografico della propria rivista Architettura del Paesaggio al tema delle energie rinnovabili e del loro inserimento paesaggistico, illustrando progetti pilota esemplari in Italia);

- AIAPP ha costituito di recente un Gruppo di Lavoro sul tema "Paesaggio ed Energia" e un Gruppo per "Green Deal AIAPP" che monitora e svolge attività molteplici su temi e obiettivi connessi alla Transizione ecologica ed energetica del paese e degli stati europei;

- rispetto a tali temi AIAPP ha già in programma l'organizzazione di incontri di aggiornamento professionale, fra i quali:

a) momenti di divulgazione e informazione, tramite convegni/seminari pubblici;

b) corsi di aggiornamento professionale, con crediti formativi, sul tema del progetto d'inserimento ambientale e paesaggistico di sistemi di produzione energetica rinnovabile;

c) laboratori progettuali su casi studio segnalati da partner tecnici e istituzionali, da svolgere con professionisti e studenti AIAPP e/o IFLA Europe;

scopo di tali attività formative è quello di migliorare le competenze professionali ed amministrative dei propri iscritti, dei professionisti interessati e delle strutture tecniche e politiche delle

amministrazioni locali;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 – Finalità e Oggetto

In considerazione delle rispettive esperienze, le Parti intendono perseguire l'integrazione delle rispettive competenze al fine di mettere a punto un approccio metodologico e definire delle linee guida per definire gli strumenti di conoscenza e progettuali per la progettazione di sistemi agrivoltaici.

A livello indicativo, ma non esaustivo, le Parti propongo di avviare una collaborazione sulle seguenti aree tematiche:

- costruzione di una visione trans-disciplinare che coniughi le diverse istanze sottese alla realizzazione degli impianti agrivoltaici per ottenere la massima qualità degli interventi e il miglior inserimento ambientale e paesaggistico degli impianti produttivi;
- elaborazione di un quadro metodologico e linee guida di riferimento, utile alla progettazione e realizzazione di parchi fotovoltaici, in cui le diverse possibili funzioni produttive (energia e cibo) convivano con altre possibili funzioni (ecologiche, storico-culturali, turistico-ricreative, e/o dimostrative e didattiche).

Le suddette linee di indirizzo (quadro disciplinare) potranno essere nella disponibilità di ciascuna associazioni per scopi divulgativi o formativi ecc., nelle iniziative comuni e successivamente, ad approvazione dei vari step o documenti, anche in iniziative indipendenti dal presente protocollo.

L'attuazione delle suddette linee di indirizzo sarà realizzata mediante appositi Atti esecutivi come previsti al successivo Art. 6.

Art. 3 - Impegni AIAPP

L'AIAPP assicurerà risorse umane in attuazione dei compiti istituzionali assegnati alla Parte.

Art. 4 – Impegni ENEA

L'ENEA assicura risorse umane e strumentali in attuazione dei compiti istituzionali assegnati all'Agenzia.

Art. 5 - Obblighi delle Parti e disciplina dei rapporti

Ciascuna parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza.

I rapporti tra le Parti sono disciplinati:

- dal presente Protocollo;
- dagli atti e disposizioni che regolano il funzionamento dell'ENEA e di AIAPP;
- in tutte le disposizioni di legge applicabili.

Art. 6 - Atti esecutivi

Il presente Protocollo non vincola le Parti a partecipare ad alcun progetto preordinato. Nel caso in cui le Parti, sulla base delle indicazioni dei relativi responsabili del Protocollo di cui al successivo Art. 12,

concordino di collaborare riguardo ad un determinato progetto, esse stipuleranno, per ciascun progetto, specifici Atti Esecutivi che individuano le fonti di finanziamento, le risorse umane e strumentali da impiegare, il ruolo delle Parti e di possibili ulteriori partner, le modalità di esecuzione e la durata degli interventi, i costi e la relativa ripartizione degli stessi.

Tali Atti Esecutivi, potranno altresì disciplinare il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties.

Gli Atti Esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 7 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Protocollo e dei relativi Atti Esecutivi.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nel caso in cui l'ENEA debba ospitare personale di AIAPP, questi è tenuto ad osservare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 - 2023, nonché il Codice di

comportamento dei dipendenti ENEA, documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione trasparente.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 8 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi

all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 679/2016/UE.

Art. 12 - Responsabili

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile del Protocollo saranno:

per AIAPP il Presidente arch. Maria Cristina Tullio

per l'ENEA l'arch. Alessandra Scognamiglio.

Art. 13 – Diritti di proprietà e riservatezza

Ai fini del presente Protocollo per Informazioni riservate si intendono:

a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e dati di qualsiasi natura qualificate come "riservate" che sono state o che saranno fornite verbalmente o per iscritto (se verbali o trasmesse in forma solo visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come "riservate" entro trenta giorni dalla relativa comunicazione);

b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al paragrafo a) precedente;

c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi

natura, preparati da dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).

Ai fini del presente Protocollo si applica la vigente normativa in tema di segreto aziendale e industriale, ed in particolare le norme di cui decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115 e dalla L. 1 dicembre 2015, n. 194.

Il termine informazioni non include le Informazioni che:

- a) siano, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico e appartenenti allo stato dell'arte, come si sarà in grado di provare con idonea documentazione;
- b) dopo essere state comunicate, diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti;
- c) siano già nella rispettiva conoscenza prima che vengano fornite, come sarà possibile provare con idonea documentazione essere;
- d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo i tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima riservatezza

possibile.

La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.

L'obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Protocollo.

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, l'immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall'altra parte su qualsiasi supporto fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro motivo.

Art. 14 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 15 - Risultati della collaborazione

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi/attuativi e/o in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art. 16 - Pubblicazioni dei risultati

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 17 - Natura del rapporto

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

Art. 18 - Durata e recesso

Il presente Protocollo avrà una durata pari a 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

La durata potrà essere prorogata per un ugual periodo previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire almeno un mese prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte non

inferiore a trenta giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito del Protocollo o di eventuali Atti esecutivi approvati dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 19 - Modifiche

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche ed implementazioni al Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 20 - Divieto di cessione

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 21 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 22 - Oneri finanziari e Costi

Il presente Protocollo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte farà fronte ai costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 23 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere

tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 24 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. n.642/1972, da parte di AIAPP per un importo di Euro 80,00 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per ENEA

Per AIAPP

Il Direttore TERIN

Il Legale Rappresentante

Ing. Giorgio Graditi

Arch. Maria Cristina Tullio